

Legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS)

del 17 giugno 1994 (Stato 1° settembre 2016)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 84 della Costituzione federale^{1;2}
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 maggio 1994³,
decreta:

Art. 1⁴ Oggetto

La presente legge disciplina l'esecuzione dell'articolo 84 capoverso 3 della Costituzione federale sulla capacità delle strade di transito nella regione alpina.

Art. 2 Strade di transito nella regione alpina

Sono strade di transito nella regione alpina esclusivamente:

- a. la strada del San Bernardino:
tratta Thusis–Bellinzona-Nord;
- b. la strada del San Gottardo:
tratta Amsteg–Göschenen–Airolo–Bellinzona-Nord;
- c. la strada del Sempione:
tratta Briga–Gondo/Zwischbergen (confine);
- d. la strada del Gran San Bernardo:
tratta Sembrancher–entrata nord della galleria.

Art. 3 Capacità

¹ La capacità delle strade di transito non può essere aumentata.

² Per aumento della capacità delle strade di transito si intende segnatamente:

- a. la costruzione di strade che, dal profilo funzionale, sgravano o completano le strade esistenti;
- b. l'allargamento di strade mediante corsie supplementari.

RU **1994** 2712

¹ RS **101**

² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo), in vigore dal 1° set. 2016 (RU **2016** 2997; FF **2013** 6267).

³ FF **1994** II 1171

⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo), in vigore dal 1° set. 2016 (RU **2016** 2997; FF **2013** 6267).

³ La sistemazione delle strade esistenti, se serve principalmente alla manutenzione della rete stradale e a migliorare la sicurezza del traffico, non è considerata una misura mirante all'aumento della capacità.

Art. 3a⁵ Galleria autostradale del San Gottardo

1 La costruzione di una seconda canna della galleria autostradale del San Gottardo è consentita.

2 La capacità della galleria non può tuttavia essere aumentata. In ciascuna canna può essere in esercizio una sola corsia di marcia; qualora sia aperta al traffico soltanto una delle due canne, al suo interno i veicoli possono circolare su due corsie, una per direzione.

3 Per il transito del traffico pesante attraverso la galleria è predisposto un sistema di dosaggio. L'Ufficio federale delle strade stabilisce una distanza minima tra gli auto-veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci.

Art. 4 Strade di circonvallazione

¹ La costruzione e l'estensione di strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito sono ammissibili.

² Le strade di circonvallazione di più abitati sottostanno al capoverso 1 unicamente se detti abitati formano un agglomerato coeso o se lo esigono altre ragioni inerenti alla pianificazione del territorio o alla protezione dell'ambiente.

Art. 5 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1995⁶

⁵ Introdotta n. I della LF del 26 set. 2014 (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo), in vigore dal 1° set. 2016 (RU **2016** 2997; FF **2013** 6267).

⁶ DCF del 17 nov. 1994.